



Roma
**Per la Cassazione il pedone
 va tutelato anche
 se passa con il rosso**



(ASAPS) Con la sentenza n. 9683 depositata il 3 maggio 2011, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione, ha stabilito che è responsabile l'automobilista che, dopo lo scatto del verde, parte a razzo al semaforo e investe il pedone anche se questo sta attraversando con il rosso. Il caso fa riferimento alla vicenda processuale di una signora urtata da un'auto ad un incrocio di iungere allo spartitraffico quando venne travolta da un'automobilista che dichiarò di essere partita

rapidamente, ma solo dopo aver visto il semaforo verde. Il sinistro venne discusso con le rispettive assicurazioni e in un primo momento al pedone vennero addebitate le spese processuali. La signora ricorre in tribunale ma i giudici confermano la sentenza di primo grado. La diatriba non accenna ad esaurirsi e si arriva fino alla Cassazione dove, a sorpresa, i giudici della Terza Sezione civile accolgono il ricorso del pedone stabilendo che il conducente è comunque sempre obbligato a mantenere una condotta di guida prudente, tale da potere prevenire eventuali incidenti. In sostanza secondo il parere degli "Ermellini" il pedone va tutelato anche se attraversa con il rosso se questo avviene in maniera tale da lasciare il tempo all'automobilista di osservare i suoi movimenti. (ASAPS)

Cesena (Fc)
**Positivo alla droga dopo un
 incidente, assolto dall'accusa
 di "guida sotto l'effetto di
 sostanze stupefacenti"**
**Il giudice ha dato ragione all'uomo che si è
 difeso sostenendo che aveva fumato
 uno spinello una settimana prima**
Alcune perplessità dell'Asaps

(ASAPS) L'assunzione di droga non è necessariamente una condizione per poter essere condannati per guida sotto l'effetto di sostanza stupefacenti. Il giudice del Tribunale di Cesena ha infatti assolto un automobilista chiamato a processo per presunte colpe in un sinistro stradale avvenuto nell'estate del 2007 a Cesenatico dove l'uomo si scontrò violentemente con un'altra auto. L'imputato rimase ferito nello schianto e uscì dal Pronto Soccorso



con una prognosi di 20 giorni. I sanitari, come da prassi, lo sottoposero anche agli esami del sangue dai quali risultò la positività all'assunzione di cannabis. Il conducente si è difeso davanti al giudice sostenendo di non essersi messo

al volante da "sballato" ma di aver utilizzato la droga la settimana antecedente al sinistro. Gli esami sulle sostanze stupefacenti pur dichiarando la positività del soggetto non indicarono infatti la quantità del principio attivo presente nel sangue. Per questo motivo per il giudice non esiste prova certa che l'uomo fosse alla guida sotto l'effetto di stupefacenti perché, se è vero che le tracce dell'assunzione restano a lungo, gli effetti invece svaniscono in poche ore. Però, lasciatecelo dire, questa interpretazione e applicazione della normativa sicuramente tutela l'imputato, ma fa strame della tutela delle possibili vittime. Secondo questo giudizio diventa oggi estremamente difficile stabilire quale fosse la reale condizione in termini di lucidità del conducente che risulta positivo al momento del fatto. Purtroppo in questi casi finirà che talune volte la reale condizione del principio attivo di questi conducenti la misureranno le vittime dell'impatto in un improvviso contromano o in un travolgimento sulle strisce. Ecco in quei casi emergerà forse il principio attivo del conducente, che però potrebbe coincidere col principio della fine della vittima. (ASAPS)

Roma
**Il figlio deceduto in un
 incidente stradale non sancisce
 automaticamente il risarcimento
 per danno esistenziale**
Lo ha stabilito la Cassazione



(ASAPS) La perdita di un figlio a seguito di un incidente stradale non aumenta automaticamente il risarcimento. A stabilirlo con la sentenza n. 10527, depositata il 13 maggio 2011, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione che ha così sancito

che non esiste un diritto automatico al risarcimento per danno esistenziale dovuto alla perdita di un figlio, ma questo va sempre argomentato e documentato spiegando quali siano stati gli sconvolgimenti familiari prodotti dall'incidente. La decisione rappresenta l'epilogo della



vicenda scaturita da un sinistro stradale avvenuto nel novembre del 1996, in cui morirono 2 ragazzi, mentre un terzo rimase gravemente ferito. La famiglia di una delle vittime effettuò una richiesta di danno non patrimoniale al Tribunale di Bologna additando come giustificazione una sindrome da mancanza, descrivibile come danno esistenziale. In primo grado il Tribunale respinse la richiesta, ma il successivo ricorso ribaltò la decisione. L'assicurazione della vittima decise però di ricorrere in Cassazione giustificando il ricorso sulla base dell'articolo 2697 del Codice Civile, che vincola chi intende esercitare un diritto a provare l'esistenza del diritto stesso, e non considerarlo esercitato in re ipsa (ossia automaticamente). La Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il dolore causato dalla

perdita di un familiare, non è sufficiente a fare scattare automaticamente un aumento del risarcimento dovuto se non è presente una "effettiva documentazione a testimonianza che la perdita del familiare sconvolga in modo sensibile le abitudini della famiglia e che si abbia una chiara differenza nel *modus vivendi* nel periodo pre e post incidente, anche se il deceduto è l'unico figlio". In casi simili, secondo il giudizio degli ermellini, risulta necessario allegare una documentazione che attesti chiaramente il benessere familiare precedente l'incidente e lo sconvolgimento fisico ed emotivo causato dallo stesso. (ASAPS)

Massimario di Legittimità e di Merito

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale - Danno esistenziale - Stress subito da automobilista nella ricerca della propria autovettura illegittimamente rimossa - Risarcibilità - Sussistenza - Fattispecie in tema di donna incinta.

E' legittimo il risarcimento del danno da stress subito da automobilista (nella specie donna incinta) nella ricerca della propria autovettura illegittimamente rimossa da ausiliare del traffico privo di delega. (Cass. Civ., Sez. II, 23 marzo 2011, n. 6712) [RIV-1105P389] - Artt. 140, 158, 159

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria o amministrativa - Giurisdizione del giudice ordinario - ZTL - Illegittimità della delibera comunale istitutiva della ZTL - Rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere alla ZTL - Controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.

Ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, le norme che attribuiscono al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in particolari materie si devono interpretare nel senso che non rientra in detta giurisdizione ogni controversia che in qualche modo attenga alla materia considerata, ma soltanto le controversie che abbiano ad oggetto, in concreto, la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che siano espressione di pubblici poteri. Pertanto, sebbene la modalità di regolamentazione del traffico nel territorio comunale rientri nella materia dell'urbanistica intesa come disciplina dell'uso del territorio, la controversia sul rimborso della somma corrisposta da un privato per accedere ad una zona a traffico limitato è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo alla restituzione della prestazione pecuniaria, vantato

sul presupposto della già accertata illegittimità della delibera comunale istitutiva della zona a traffico limitato e di un sistema tariffario per l'ingresso degli autoveicoli (delibera, nella specie, annullata dal Capo dello Stato e dal Tar). (Cass. Civ., Sez. Un, 25 febbraio 2011, n. 4614) [RIV-1105P391] - Art. 7

Veicoli - Targa di riconoscimento - Autoveicolo con targa originale ma parzialmente coperta in modo da evitare l'identificazione - Circolazione - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. - Esclusione.

Non integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.), la condotta di colui che circoli con autoveicolo dotato di targa originale ma coperta parzialmente in modo da evitare di essere identificato, in quanto gli atti di falsificazione, di manomissione o di alterazione della targa originaria postulano, come ogni condotta di falso documentale, una modificazione durevole del documento, e non soltanto un ostacolo provvisorio alla lettura dello stesso. (Cass. Pen., Sez. V, 19 gennaio 2011, n. 1468) [RIV-1105P392] - Artt. 100 c.s., 472, 482 c.p.

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Verbale - Opposizione al verbale di accertamento per violazioni del codice della strada - Competenza per territorio - Natura inderogabile - Sussistenza - Fondamento - Reiterazione della condotta - Regime della continuazione di cui all'art. 81 c.p. - Applicabilità - Esclusione - Modifica della competenza per territorio - Esclusione.

In tema di sanzioni amministrative, la competenza per territorio a conoscere dell'opposizione al verbale di



accertamento di infrazione di norme sulla circolazione stradale ha natura inderogabile, ai sensi dell'art. 204 bis del codice della strada. Ne consegue che, non applicandosi a tali illeciti l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p., la connessione derivante dalla reiterazione della condotta non può avere alcun effetto processuale nel senso di attrarre la competenza per territorio in favore del giudice di pace competente per l'opposizione al verbale concernente l'accertamento della prima violazione. **(Cass. Civ., Sez., Ord. 17 gennaio 2011, n. 944) [RIV-1105P393] - Art. 204 bis c.s.**

Velocità - Limiti fissi - Accertamento - Autovelox - Obbligo di segnalazione della presenza della postazione fissa di rilevamento - Apposizione del segnale sulle strade confluenti in quella ove è collocato l'autovelox - Necessità - Condizioni. La legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocità, accertato mediante "autovelox", è subordinata alla circostanza che la presenza della postazione di rilevazione della velocità sia stata debitamente e preventivamente segnalata non solo sulla strada ove è collocato l'"autovelox", ma anche sulle strade che in essa confluiscono, quando l'intersezione si trovi a valle del segnale di presenza dell'"autovelox", ma a monte di quest'ultimo. **(Cass. Civ., Sez. VI, 13 gennaio 2011, n. 680) [RIV-1105P394] - Art. 142**

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Morte del reo - Successione di leggi nel tempo - Conseguenze. Non può essere disposta, con la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, la confisca amministrativa del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza. (Fattispecie relativa a reato commesso prima dell'entrata in vigore della L. n. 120 del 2010, che la Corte ha considerato "lex mitior", poiché ha mutato la qualificazione giuridica della confisca, da sanzione accessoria penale ad amministrativa). **(Cass. Pen., Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 45417) [RIV-1105P395] - Artt. 186 c.s., 240 c.p.**

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Obbligo del giudice di disporla - Limiti - Sentenza di condanna o patteggiamento - Sussistenza. Il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 legge n. 120 del 2010, deve disporre, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato di guida in stato d'ebbrezza, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, ed a nulla rilevando che il veicolo non sia stato in precedenza sottoposto a sequestro. **(Cass. Pen., Sez. IV, 27 dicembre 2010, n. 45365) [RIV-1105P395] Artt. 186, 240 c.p.**

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo

- Sequestro finalizzato alla confisca - Natura giuridica - Successione di leggi nel tempo - "Perpetuatio iurisdictionis" - Conseguenze.

Il giudice conserva, in virtù del principio della "perpetuatio iurisdictionis", il potere-dovere, in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, di delibare la fattispecie al fine di verificare se il sequestro fu eseguito legittimamente e se sussistano le condizioni per disporre la confisca, senza dovere investire il giudice amministrativo della questione a seguito delle modifiche apportate al Codice della strada dalla legge n. 120 del 2010 che ha, in particolare, attribuito al sequestro finalizzato alla confisca "ex" art. 186 comma secondo, lett. c), e 187 cod. strada, natura amministrativa, ed alla conseguente confisca, natura di sanzione amministrativa accessoria. **(Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 44903) [RIV-1105P397] - Artt. 186, 240 c.p.**

Guida in stato di ebbrezza - Confisca del veicolo - Natura giuridica - Successione di leggi nel tempo - Sequestro disposto prima della L. n. 120/2010 - Rigetto del ricorso per cassazione dell'imputato - Efficacia.

Il sequestro preventivo del veicolo utilizzato per la commissione del reato di guida in stato d'ebbrezza, disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010 (che ha mutato la natura giuridica della confisca prevista in tali casi, qualificandola come sanzione amministrativa accessoria), mantiene ferma la sua efficacia nel caso di infondatezza del ricorso in cassazione opposto dall'imputato. **(Cass. Pen., Sez. IV, 21 dicembre 2010, n. 44895) [RIV-1105P398] - Artt. 186, 240 c.p.**

Molestia o disturbo alle persone - Estremi - Reato necessariamente abituale - Esclusione - Fattispecie di pedinamento a mezzo di autovettura condotta con manovre spericolate ai danni della persona offesa.

Il reato di molestia o disturbo alle persone non ha natura di reato necessariamente abituale, sicché può essere realizzato anche con una sola azione. (Fattispecie di pedinamento a mezzo di autovettura condotta con manovre spericolate ai danni della persona offesa). **(Cass. Pen., Sez. VI, 7 dicembre 2010, n. 43439) [RIV-1105P402] - Art. 660 c.p.**

Atti e provvedimenti del giudice penale - Correzione di errori materiali - Decreto penale di condanna - Correzione di omissioni - Confisca di veicolo per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), c.s. - Esclusione.

È abnorme il provvedimento con il quale il G.i.p., una volta emesso già il decreto penale disponga con autonomo provvedimento la confisca del veicolo con il quale era stato commesso il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.s.. **(Cass. Pen., Sez. IV, 22 novembre 2010, n. 41105) [RIV-1105P403] Artt. 186 c.s., 240 c.p.**

